

## **DESCRIZIONE**

### **Vendite straordinarie**

Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.

Nel termine "**esercente dettagliante**" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.

Con il termine "**reali ed effettive**" si intende l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.

### **Vendita sottocosto**

Per vendita sottocosto si intende «la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati».

La determinazione dell'offerta sottocosto deve rilevarsi dalla pubblicità e da ogni altro elemento informativo diretto all'utenza. Per determinare la vendita sottocosto occorre fare riferimento all'effettivo prezzo praticato ai consumatori alle casse.

### **Obbligo della comunicazione della vendita sottocosto e limiti della sua applicazione**

- La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio.
- Può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno
- Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni, conteggiati escludendo i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale.
- Il numero dei tipi di oggetti da vendere sottocosto, per ciascuna vendita sottocosto, non può essere superiore a cinquanta.
- Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
- È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

### **NON E' SOGGETTA A COMUNICAZIONE, quindi è sempre ammessa, la vendita sottocosto dei seguenti prodotti:**

- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;

**E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto senza comunicazione in caso di:**

- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
- modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

**Dalla disciplina sul sottocosto sono esclusi:**

- gli esercenti il commercio all'ingrosso;
- gli esercenti le diverse forme speciali di vendita di cui al Dlgs. 114/1998
- gli esercenti le altre attività distributive escluse dall'applicazione del Dlgs 114/98;
- gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche per espressa previsione dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 218/01;
- le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

**COSA OCCORRE FARE**

La vendita sottocosto deve essere comunicata al SUAP, tramite il portale di [impresainungiorno](http://impresainungiorno.it), almeno dieci giorni prima dell'inizio.

Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei seguenti prodotti:
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
- In caso di impossibilità a rispettare il periodo preannunciato per la vendita sottocosto deve essere immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. Sono considerate ingannevoli, le comunicazioni nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto del Presidente della Repubblica 6-4-2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

- Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 31-7-2002, n. 3550/c - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Modello di comunicazione;
- Circolare ministeriale (Ministero delle attività produttive) 25-7-2002, n. 3548/C - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Protocollo d'intesa sulle vendite sottocosto. Modello semplificato di documentazione probatoria degli sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotto;
-